



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 34

**ORDINANZA
N. 5 DEL 28-06-2019**

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ORDINANZA CUSTODIA E DETENZIONE CANI

CONSIDERATO come negli ultimi tempi si siano registrate molte proteste e lamentele di cittadini riguardo all'inadeguata custodia e conduzione di cani, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dell'abitato, sia per quanto riguarda pericoli e/o fastidio alla collettività;

CONSIDERATO E DATO ATTO che, effettivamente, esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nelle strade e piazze e negli altri luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

RAVVISATA pertanto la necessità di regolamentare in modo più specifico e complessivo la custodia e la conduzione dei cani e di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

VISTI gli artt. 638, 659, 672, 727 del Codice Penale inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno e il maltrattamento degli animali, nonché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;

RICHIAMATA la Legge 14/08/1991 n. 281 che disciplina la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;

VISTO il D.P.R. 20/02/1954 N. 320 che prescrive l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e con la museruola nelle aree aperte al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;

VISTA inoltre l'ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

VISTO l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTO l'articolo 29 del DLgs 285/1992;

VISTO il DLgs n. 267/2000 e in particolare l'art. 50 – comma 5;

VISTO il vigente Statuto Comunale

ORDINA

ART. 1) CUSTODIA DEI CANI :

- a) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri animali o cittadini;
- b) È fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui;
- c) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- d) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché fabbricati (aziende) non recintati e frequentati da persone terze devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello girevole ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a mt. 5, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori;

ART. 2) CONDOTTA DEI CANI:

- a) I cani devono essere condotti sempre con guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico o nei locali pubblici o mezzi pubblici di trasporto;
- b) I proprietari e i detentori, anche momentanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto;
- c) È fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nei cimiteri e nelle aree verdi e parcheggi;
- d) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ad esclusione dei campi al di fuori dei centri abitati, ai conduttori di cani è fatto obbligo provvedere all'esportazione delle feci dell'animale ed introdurle in involucri chiusi nei cestini o cassonetti porta rifiuti;

ART. 3) SANZIONI:

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (QUINDI IN BASE ALLA LEGGE 689/91 LA SANZIONE EDITTALE SARA' DI € 50,00 A CANE).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Le altre Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

ORDINA INOLTRE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente ordinanza alle competenti Autorità Giudiziarie. Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;
2. che gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- Che in caso di inadempienza, i trasgressori saranno altresì puniti ai sensi dell'art. 650 c.p. e le spese effettuate per tenuta cani e/o trasporto presso canile saranno addebitate al proprietario o possessore dello stesso;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

II SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 16-07-2019
pubblicazione n. 371
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-07-2019

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

Copia conforme all'originale

Data 16-07-2019

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO